



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

30/2012
MAGGIO/5/2012 (*)
17 Maggio 2012

**L'INPS - MESSAGGIO N. 6762 DEL 19
APRILE SCORSO -, NEL
RIEPILOGARE I REQUISITI
NECESSARI PER ACCEDERE AL
TRATTAMENTO A SOSTEGNO DEL
REDDITO PER I COLLABORATORI A
PROGETTO - DENOMINATO "UNA
TANTUM" -, CHIARISCE ALCUNI
ASPETTI, FINO AD OGGI, OGGETTO
DI INCERTEZZE.**

L'INPS, con il **messaggio n° 6762 del 19 aprile 2012**, ha fatto "il punto della situazione" con riferimento ad una prestazione recentemente introdotta nel nostro *welfare*: la c.d. **indennità "una tantum" erogabile ai collaboratori a progetto**.

Come noto, **l'art. 6 comma 1 del decreto legge n° 216 del 29 dicembre 2011** (convertito con modificazioni dalla Legge 14 del 24 febbraio 2012) ha previsto, **anche per l'anno 2012, la possibilità di richiedere la prestazione a sostegno del reddito**, da parte dei collaboratori a progetto, **introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 19 c. 2 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008**, c.d. "*una tantum*".

I requisiti per l'accesso a tale prestazione non hanno subito modificazioni, e restano, pertanto, i seguenti:

- **cessazione del contratto di collaborazione a progetto per "fine lavoro"**;
- **accredito contributivo nell'anno di riferimento** (*id.*: di fine lavoro) **di almeno una mensilità e di almeno tre nell'anno precedente**;
- **monocommittenza**;
- **assenza di contratto da almeno due mesi**;
- **compenso lordo previdenziale, nell'anno precedente la domanda, non inferiore ad € 5.000 e non superiore ad € 20.000**;
- **presentazione della domanda entro 30 giorni dal verificarsi di tutti i requisiti di cui sopra**.

Con il messaggio *de quo*, l'Istituto di Previdenza ha inoltre chiarito che:

- **La prestazione spetta esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 61 c. 1 del D. Lgs. 276/2003** (*id.*: *collaboratori a progetto*). **Sono pertanto esclusi i soggetti** di cui al c. 2 art. 61 del citato D. Lgs. (i c.d. **mini co.co.co**);

- **La prestazione non è erogabile ai soggetti assicurati ad altra forma pensionistica obbligatoria** o già **beneficiari di pensione** (coloro che, di fatto, pagano l'aliquota ridotta del 18%);
- **Possono beneficiare della prestazione una tantum esclusivamente i co.co.pro. che**, nel periodo al termine del quale si è verificato l'evento di "fine lavoro", **hanno operato in regime di monocommittenza**. A tal fine viene precisato che possono accedere al sussidio anche i co.co.pro. che hanno instaurato collaborazioni a progetto con più committenti ma non per periodi coincidenti;
- **Il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento all'anno d'imposta precedente l'evento di "fine lavoro"**. A tal fine l'importo da considerare è il compenso lordo previdenziale indicato alla parte C sezione 2 punto 09 del CUD 2012 redditi 2011 (erroneamente nel messaggio INPS viene indicato il punto 12 che era riferito al *layout* del CUD2011 redditi 2010);
- Per la verifica del requisito dei **tre mesi di contribuzione nell'anno precedente** l'evento di "fine lavoro" **sono da considerarsi utili anche i periodi coperti da contribuzione figurativa**.
- **L'assenza di contratto da almeno due mesi deve essere intesa come mancanza di lavoro al momento della domanda**. Tale requisito dovrà essere dichiarato dall'interessato in quanto negli archivi INPS potrebbe non essere ancora presente il flusso UNIEMENS come, ad esempio, nel caso in cui il committente non abbia ancora effettuato il pagamento del compenso e, pertanto, non abbia ancora trasmesso il flusso telematico contenente, fra l'altro, la data di cessazione del contratto di collaborazione a progetto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA